

COMUNE DI ARSIERO

Cod. Fiscale: 00294880240

PROVINCIA DI VICENZA
C.A.P. 36011

Tel. 0445-741305



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI ECONOMICHE E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

**Approvato con delibera di
C.C. n. 42 del 27.06.96**

**MODIFICATO CON DELIBERA
DI C.C. N. 26 DEL 29.04.99
(Modifica art. 33 comma 1)**

**MODIFICATO CON DELIBERA
DI C.C. N. 30 DEL 29.09.2011**

**MODIFICATO CON DELIBERA
DI C.C. N. 42 DEL 24.11.2011**

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI CONTRIBUTI
E AGEVOLAZIONI ECONOMICHE E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI PRIVI
DI RILEVANZA ECONOMICA

CAPO I° NORME GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Esclusioni
- Art. 3 Le varie provvidenze
- Art. 4 Destinatari
- Art. 5 Misura delle provvidenze
- Art. 6 Tipi di intervento
- Art. 7 Albo delle Associazioni
- Art. 8 Programmazione e finanziamento dei contributi

CAPO II° CONTRIBUTI E PROVVIDENZE GENERALI

- Art. 9 Associazioni ed organizzazioni
- Art. 10 Interventi patrocinati dal Comune
- Art. 11 Interventi predeterminati dal Comune
- Art. 12 Contributi straordinari

CAPO III° PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

Sez. I Disposizioni comuni ai servizi sociali

- Art. 13 Ammissione ai servizi sociali
- Art. 14 Documentazione per i servizi sociali
- Art. 15 Modalità di accesso ai servizi sociali
- Art. 16 Coordinamento con l'assistente sociale
- Art. 17 Normativa in materia di domicilio di soccorso

Sez. II Gli interventi nel campo sociale

- Art. 18 Reddito minimo citale
- Art. 19 Reddito reale del nucleo familiare
- Art. 20 Misura e durata dei sussidi economici di base
- Art. 21 Assistenza economica straordinaria
- Art. 22 Progetti di intervento finalizzato

Art. 23 ABROGATO

Art. 24 ABROGATO

- Art. 25 servizio mantenimento inabili in Istituto
- Art. 26 Recuperi e rivasce
- Art. 27 Servizi soggiorni – vacanza

CAPO IV° - PROVVIDENZE IN MATERIA DI ISTRUZIONE

- Art. 28 Tariffe ed esenzione per i servizi di mensa e trasporto scolastico
- Art. 29 Sovvenzioni per oneri a carico Comune relative all'istituzione dell'obbligo

CAPO V°- CONTRIBUTI IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 29 Bis Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica
- Art. 30 Utilizzazione impianti sportivi senza incarico di gestione
- Art. 31 Utilizzazione impianti sportivi comuni con incarico di gestione

CAPO VI°- CONTRIBUTI PER ESECUZIONE DI OPERE

- Art. 32 Contributi per manutenzione di strade vicinali
- Art. 33 Contributi per l'ampliamento dei servizi

CAPO VII°- ALTRE FORME DI PROVVIDENZE

- Art. 34 Contributi associativi
- Art. 35 Contributi per iniziative specifiche (*Abrogato*)
- Art. 36 Contributi e provvidenze a seguito di convenzioni
- Art. 37 Concessione in uso di beni comunali
- Art. 38 Vantaggi economici da spese di rappresentanza

CAPO VIII°- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 39 Disposizioni transitorie
- Art. 40 Abrogazione

CAPO I°
NORME GENERALI

ART. 1
FINALITA'

1. Il presente regolamento ai sensi dell'art. 12 della L. 7.8.90 n. 241, disciplina le modalità e i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. La concessione dei benefici di cui al comma 1 ha per obiettivi:

- a) il contributo alla rimozione degli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza dei cittadini e il dare sostegno a tutte le attività finalizzate alla promozione umana in ogni sua espressione;
- b) incentivare la partecipazione del cittadino, singolarmente o in forma associata, alla vita sociale della collettività nei suoi vari aspetti, al fine di promuovere l'interesse generale;
- c) favorire l'incremento del patrimonio e delle attrezzature in uso pubblico;
- d) potenziare l'attività di promozione del Comune;
- e) incrementare forme di interventi di studio, conservazione, difesa e valorizzazione delle tradizioni locali e del patrimonio storico-artistico ed ambientale;
- f) fissare, sulla scorta della normativa statale e regionale, criteri per attuare gli interventi di assistenza sociale a favore delle persone bisognose;
- g) consentire l'attuazione della normativa che pone a carico del Comune la spesa per determinati servizi.

ART. 2
ESCLUSIONI

1. Il presente regolamento non disciplina:

- a) gli interventi attuali attraverso il patrimonio destinato ad edilizia residenziale pubblica, per i quali si applica la normativa vigente nel tempo;
- b) gli interventi in materia di assistenza scolastica ed attuazione del diritto allo studio, per il quale, in conformità alla legislazione regionale. Devono essere approvati appositi piani annuali;
- c) interventi eccezionali in caso di calamità;
- d) altri interventi per i quali vige una speciale normativa o per i quali questa Amministrazione emani appositi atti a contenuto normativo ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241/1990.

ART. 3
LE VARIE PROVVIDENZE

1. Le sovvenzioni, i contributi ed i sussidi previsti dal presente regolamento consistono in:

- a) la corresponsione di somme di denaro;
- b) la prestazione di servizi con mezzi e/o personale del Comune o comunque a carico del Comune;
- c) la concessione di beni in uso, in comodato o altro tipo di contratto;

2. Gli interventi previsti dal comma precedente possono essere effettuati a titolo gratuito oppure con recupero parziale o totale della spesa o del corrispettivo.

ART. 4 DESTINATARI

1. Sono destinatari delle provvidenze previste del presente regolamento:

- a) le persone fisiche;
- b) gli enti privati, siano o non siano persone giuridiche, che operano senza scopo di lucro;
- c) gli enti pubblici;
- d) le associazioni, gli enti associativi e religiosi, le organizzazioni sindacali, gli enti ecclesiastici, i patronati, le cooperative e altri istituzioni simili operanti nel campo economico, sportivo, culturale, scientifico, sociale e sanitario.

2. Nell'ambito e nel rispetto della legge regionale 15.12.1992 n. 55, sono destinatari dei servizi di assistenza sociale le persone fisiche e le loro famiglie in condizione di necessità (ad. Es.: portatori di handicap, tossicodipendenti, famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto, ex detenuti, i minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie, gli emigrati e gli immigrati, i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani di lavoratori ecc.).

ART. 5 MISURA DELLE PROVVIDENZE

1. Le provvidenze sono determinate in rapporto all'interesse generale dell'attività beneficata, alle necessità, alle condizioni e alle possibilità economiche dei destinatari e, limitatamente alle persone fisiche, degli obbligati agli alimenti ai sensi degli articoli 433 seguenti del codice civile.

ART. 6 TIPI DI INTERVENTO

1. Gli interventi contemplati nel presente regolamento vengono suddivisi come segue e singolarmente disciplinati:

I – Contributi e provvidenze generali.

- a) interventi ordinari in favore di associazioni, comitati ed organizzazioni locali;
- b) interventi per attività patrocinate dal Comune;
- c) interventi predeterminati dal Comune;
- d) interventi straordinari;

II – Provvidenze nel settore dell'assistenza sociale:

- a) assistenza economica ordinaria per integrazione minimo vitale;
- b) assistenza economica straordinaria;
- c) interventi finalizzati;
- d) assistenza domiciliare,
- e) contributi per integrazioni rette in istituti;
- f) servizi soggiorni vacanza;
- g) attività assistenziali esercitate da Enti religiosi o da organismi di volontariato.

III – Provvidenze nel settore dell'istruzione:

- a) tariffe ed esenzioni per i servizi di mensa e trasporto scolastico;
- b) sovvenzioni ad istituzioni scolastiche per oneri a carico del Comune;

IV – Contributi in materia di impianti sportivi:

- a) utilizzazione impianti sportivi senza incarico di gestione;
- b) utilizzazione impianti sportivi con incarico di gestione;

V- Contributi per esecuzioni di opere:

- a) contributi per la manutenzione strade vicinali;
- b) contributi per l'ampliamento di servizi;

VI- Altre forme di contributi:

- a) contributi associativi;
- b) contributi per iniziative specifiche;
- c) contributi a seguito di convenzioni;
- d) concessione in uso di beni comunali;
- e) vantaggi economici da spese di rappresentanza.

ART. 7
ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. La concessione di contributi o altre forme di provvidenze previste dal presente regolamento ad associazioni o gruppi associativi arsieresì è subordinata all'iscrizione nell'albo delle associazioni secondo le modalità previste dal Regolamento degli Istituti di partecipazione popolare e della presentazione di regolari bilanci, preventivo e consuntivo per l'anno di esercizio in cui si chiede contributo o la provvidenza.

ART. 8
PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEI CONTRIBUTI

1. Nel bilancio di previsione sono quantificati e previsti i fondi destinati a finanziare i tipi di intervento elencati nell'art. 6 che saranno attivati nel corso dell'anno ripartiti per settori di intervento.

2. le linee generali della programmazione degli interventi in materia di contributi e assistenza saranno contenute nella relazione previsionale e programmatica presentata dalla Giunta al Consiglio Comunale.

CAPO II°
CONTRIBUTI E PROVVIDENZE GENERALI

ART. 9
ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI

1. Le associazioni ed i comitati o gruppi locali che intendono avvalersi di ausili finanziari comunali debbono presentare entro due mesi dall'esecutività della delibera di approvazione del bilancio, una domanda in tal senso corredata da:

- a) Programma annuale di attività, con l'indicazione delle relative spese, per le quali si chiede l'intervento Comunale nonché la localizzazione, i tempi e le fasi di attuazione del programma stesso;
- b) Dichiarazione se sia intenzione inoltrare ad altri Enti per il medesimo titolo;

2. Per i presenti interventi, il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio annuale, può stanziare ai sensi dell'art. 8 una apposita somma compatibilmente con gli indirizzi generali.

3. la Giunta Comunale formulerà la graduatoria delle domande e delle relative spese giudicate ammissibili a contributo, fissandone per ciascuna la misura dell'ausiliario

comunale. Le spese, perché possano essere giudicate ammissibili, debbono corrispondere ai seguenti criteri generali:

- Armonizzazione con lo sviluppo civile, culturale, sociale, economico, ricreativo e di avviamento allo sport, della Comunità e realtà esistenti nel territorio comunale;
- Svolgimento prioritario nel territorio comunale ed essere di interesse comunale;
- Continuità e tradizionalità dell'attività e finalizzazione alla conservazione ed incremento delle tradizioni e del patrimonio di valori locali;
- Verrà altresì valutato il grado di fruizione da parte della Comunità nonché i livelli raggiunti in termini di qualità dei servizi resi, i costi di gestione del gruppo e delle singole iniziative.

4. la liquidazione del contributo avverrà a presentazione, da parte delle associazioni richiedenti, di una dettagliata relazione circa il programma svolto, del rendiconto documentato delle spese effettivamente sostenute nonché le eventuali altre contribuzioni avute o promesse per lo stesso titolo.

5. L'ammontare del contributo sarà ridotto in proporzione alle minori somme eventualmente spese rispetto a quelle ammesse inizialmente.

6. Qualora le spese ammesse siano oggetto di altri ausili finanziari, saranno decurtate dall'amministrazione ed il contributo ridotto in proporzione.

7. La Giunta Comunale, in relazione al tipo di attività, ha facoltà di erogare acconti fino ad un massimo del 50% dell'importo inizialmente stabilito.

ART. 10 INTERVENTI PATROCINATI DAL COMUNE

1. Il Comune può patrocinare le manifestazioni artistiche, culturali, ricreative, sportive e turistiche, purché di breve durata, nonché le fiere e le mostre, organizzate da enti, istituzioni, comitati, associazioni e privati organizzatori.

2. Il patrocinio deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale con provvedimento di Giunta Comunale; una volta concesso, il soggetto che l'ha ottenuto, deve renderlo pubblicamente noto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

3. Il patrocinio del Comune può comportare agevolazioni che possono consistere sia nella messa a disposizione gratuita da parte del Comune di spazi, strutture, attrezzature, materiali, mezzi e personale comunale, sia nella concessione di benefici finanziari (esonero pagamento utilizzo area pubblica, acquisto coppe, manifesti, locandine, dépliant, stampati e altro materiale tipografico e di cancelleria ecc. nonché la concessione di un contributo).

4. L'Ufficio comunale competente provvederà a quantificare economicamente l'apporto prestatore dal Comune sotto forma delle agevolazioni di cui sopra;

5. Qualora il patrocinio preveda la concessione di un contributo, la Giunta Comunale, in relazione al tipo d'iniziativa patrocinata, ha facoltà di erogare acconti fino ad un massimo del 50% dell'importo inizialmente stabilito.

6. L'erogazione del contributo verrà effettuata secondo le modalità disciplinate dall'art. 9 del presente Regolamento.

ART. 11
INTERVENTI PREDETERMINATI DAL COMUNE

1. Il Consiglio Comunale, predetermina con il bilancio di previsione ai sensi dell'art. 8, le Associazioni o gli enti che svolgendo funzioni suppletive dell'intervento pubblico, sono ammessi ad un contributo annuo da determinarsi dal Consiglio Comunale a cui si riferisce il contributo secondo criteri generali di cui all'art. 9.

2. le variazioni agli interventi di cui al presente articolo avvengono di norma in sede di approvazione o di variazione del bilancio di previsione.

ART. 12
CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Ai destinatari di cui all'art. 4 possono anche essere concessi contributi straordinari una tantum per:

- acquisto o manutenzione di beni strumentali all'attività o manutenzione del patrimonio immobiliare adibito agli scopi sociali;
- manifestazioni straordinarie;
- rilevanti spese impreviste.
- spese per servizi di assistenza agli anziani e agli indigenti .

2. I contributi di cui al presente articolo possono essere richiesti in qualsiasi momento ferme restando le altre modalità previste negli articoli precedenti quanto applicabili e la liquidazione del contributo solo a seguito di documentato rendiconto.

3. L'intervento economico del Comune, graduato in relazione agli elementi di cui al precedente articolo 9, comma 3, non potrà in ogni caso superare il 50% della spesa ammessa e verrà liquidato con le modalità stabilite all'art. 9.

4. Per l'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo, sempre compatibilmente con gli indirizzi generali dell'Amministrazione, potranno essere predisposti appositi stanziamenti straordinari in sede di variazione di bilancio.

CAPO III°
PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

SEZ. I – DISPOSIZIONI COMUNI AI SERVIZI SOCIALI

ART. 13
AMMISSIONE AI SERVIZI SOCIALI

1. Il Comune con i servizi di assistenza sociale nell'ambito nel rispetto della legge L.R. 15 dicembre 1982, n. 55 intende contribuire a garantire alla popolazione condizioni di vita civile e dignitosa, che permettano di superare l'emarginazione causata dalle insufficienti possibilità economiche e psico-fisiche.

1 bis. Il Servizio Assistenza Domiciliare è disciplinato da specifico Regolamento.

2. Fatto salvo quanto stabilito dal precedente comma per l'ammissione ai servizi di assistenza sociale è necessario che:

- a) il richiedente ed il suo nucleo familiare siano residenti nel Comune.
- b) i componenti del nucleo familiare non siano proprietari di immobili, oltre all'alloggio adeguato o automezzi che non siano strettamente necessari.
- c) Non vi siano obbligati agli alimenti in grado di provvedere.

3. Qualora il richiedente possa acquisire maggiori redditi futuri, attraverso pensioni e indennità varie, o attraverso la disponibilità di beni mobili o immobili, il contributo comunale deve essere considerato come anticipazione e l'ammissione del richiedente ai servizi di assistenza va condizionata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare il Comune gli oneri sostenuti. Al proprietario di beni mobili od immobili bisognoso di assistenza può essere chiesta la destinazione dei suoi beni al Comune che provvederà all'assistenza.

4. Nel caso in cui vi siano persone tenute agli alimenti, che pur avendone la possibilità non vi provvedano o vi provvedano parzialmente, il Comune può erogare i servizi di assistenza sociale solo eccezionalmente, avviando una procedura di rivalsa ai sensi degli artt. 433 e seguenti del c.c.

ART. 14 DOCUMENTAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI

1. Per ottenere le provvidenze di assistenza sociale occorre presentare la seguente documentazione:

- a) domanda sottoscritta dall'interessato salvo il caso di intervento per iniziativa d'ufficio;
- b) copia ultima dichiarazione dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare;
- c) copia ultime buste paga dei componenti del nucleo familiare, se dipendenti;
- d) copia libretti di pensione dei componenti del nucleo familiare, se pensionati;
- e) copia ricevute del pagamento del canone di locazione;
- f) copia cartellini rosa dei disoccupati vidimato nel mese in corso,
- g) per i componenti di età superiore ai 15 anni a carico:
 - certificato di iscrizione a istituto scolastico
 - copia del tesserino di disoccupazione vidimato nel mese in corso;
- h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa:
 - la titolarità o la non titolarità della proprietà di beni immobili,
 - l'esistenza di ogni altro reddito percepito ovvero l'inesistenza totale di redditi di lavoro in qualsiasi modo percepiti.

2. Il Comune può di volta in volta chiedere altri documenti che ritenga necessari.

3. La documentazione prodotta può essere integrata da accertamenti effettuati dall'ufficio servizi sociali e dal comando dei vigili urbani. Gli accertamenti possono riguardare:

- a) ricerche catastali sulle proprietà dei componenti del nucleo familiare del richiedente;
- b) ricerche presso enti e uffici (I.N.P.S., prefettura. U.L.S.S.);
- c) accertamenti presso l'abitazione per la valutazione del tenore di vita della famiglia del richiedente.

4. All'acquisizione dei documenti relativi alla situazione dei servizi sociali.

ART. 15 MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI

1. Al fine di ottenere l'erogazione del servizio gli interessati dovranno presentare richiesta all'Amministrazione Comunale allegando tutta la documentazione comprovante la situazione sociale economica ai sensi dell'art. 14.

2. Nel caso di iniziative d'ufficio la documentazione viene richiesta dagli uffici precedenti.

3. L'Amministrazione Comunale provvederà successivamente a trasmettere la domanda all'assistente sociale.

4. L'assistente sociale del D.S.R. verificherà tale richiesta e invierà al Comune relazione scritta di proposta del servizio.

5. L'ammissione o meno ai servizi sociali è di competenza della Giunta Comunale.

6. La comunicazione dell'accoglimento meno della richiesta viene fatta per iscritto, da parte dell'Amministrazione Comunale, all'utente interessato e all'assistente sociale.

7. In caso di accoglimento della richiesta l'Amministrazione Comunale indicherà anche l'eventuale importo che l'utente è tenuto a versare al Comune quale contributo per la fruizione del servizio, determinato sulla base dei parametri e criteri stabiliti dal Regolamento.

8. Verranno altresì attivate le procedure previste dall'art. 26 per il recupero e per la garanzia di quanto erogato dal Comune.

9. Saranno possibili, in tale fase, convenzioni e accordi procedurali ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/90 fra il Comune, gli assistiti o gli eventuali obbligati agli alimenti con la previsione di idonee garanzie per il Comune.

10. L'ammissione ai servizi sociali con partecipazione alla spesa può essere revocata, con preavviso di almeno trenta giorni, qualora si riduca la disponibilità operativa del servizio oppure sopraggiungono richieste di non abbienti o di casi più gravi non altrimenti risolvibili.

ART. 16 COORDINAMENTO CON L'ASSISTENTE SOCIALE

1. Gli interventi in materia di assistenza sociale del Comune si svolgono in collaborazione e coordinamento con l'assistente sociale dell'ULSS.

2. Compiti dell'assistente sociale dell'ULSS sono:

- a) segretariato sociale e collaborazione con gli uffici comunali per la raccolta della documentazione;
- b) valutazione della richiesta e rilevazione del bisogno al fine di determinare la tipologia e la quantificazione dell'intervento ai sensi dell'articolo precedente;
- c) coordinamento del servizio;
- d) verifica dello statuto di attuazione del servizio e della rispondenza di questo ai reali bisogni dell'utente.

ART. 17 NORMATIVA IN MATERIA DI DOMICILIO DI SOCCORSO

1. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 17.7.1890 n. 6972 e dal R.D. 5.2.1891 n. 99 in materia di domicilio di soccorso.

2. Il Comune potrà erogare i servizi sociali a cittadini residenti da meno di due anni anche sulla base di convenzioni con il Comune di provenienza che prevedono, in tutto o in parte, il rimborso del costo delle prestazioni erogate in materia di soccorso.

SEZ. II - GLI INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE

ART. 18 REDDITO MINIMO VITALE

1. Il reddito minimo vitale è quello necessario per la soddisfazione minima dei bisogni fondamentali della alimentazione, dell'abbigliamento, dell'igiene e del benessere psico-fisico della persona, ed è calcolato su una quota base mensile pari alla pensione minima per i lavoratori erogata dall'INPS.

2. Il reddito minimo vitale della persona sola è parametrata alla suddetta pensione minima.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Il minimo vitale del nucleo familiare si calcola sommando:
- a) per il capo famiglia il 100% della quota base;
 - b) per il secondo componente il 70% della quota base;
 - c) per ciascuno degli altri famigliari il 20% della quota base:
4. Per i familiari diversi dal capofamiglia e dal coniuge che ha hanno figli a carico viene calcolata una somma pari al 100% della quota base.
5. Il canone di locazione va aggiunto nel suo reale ammontare, purchè non superi il 50% della quota base.
6. La composizione del nucleo familiare viene rilevata d'ufficio.

ART. 19
REDDITO REALE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. Il reddito è determinato dalla somma di qualsiasi tipo di reddito, ò indennità e contributi compresi gli alimenti al netto delle trattenute, percepiti mensilmente dai vari componenti del nucleo familiare.
2. Nel caso in cui il reddito non sia documentato si può procedere ad accertamenti e deduzioni.

ART. 20
MISURA E DURATA DEI SUSSIDI ECONOMICI DI BASE

1. L'ammontare del sussidio di base mensile è determinato dalla differenza tra il minimo vitale, calcolato ai sensi dell'art. 6, ed il reddito reale del nucleo familiare, se la differenza è inferiore a Lire 50.000, il sussidio è pari a tale somma.
2. la durata del sussidio viene fissata per un periodo non superiore ad un anno per volta.
3. Il sussidio può essere costituito anche da buoni per l'acquisto di generi di prima necessità presso esercizi commerciali preventivamente convenzionati con il Comune.

ART. 21
ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

1. E' prevista la possibilità di interventi economici a carattere straordinario, quando incorrano situazioni impreviste ed eccezionali che compromettano gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo o della persona sola, normalmente autonomi, e con in interventi straordinario una tantum, non ripetibile, possano essere risolte. Sono possibili interventi coordinati con altri Enti.
2. La situazione è oggetto di esame, di istruttoria e di proposta dell'assistente sociale a cui compete l'acquisizione, in collaborazione con gli uffici comunali, della documentazione.
3. Il contributo viene proposto dall'assistenza sociale e viene deliberato dalla Giunta Comunale secondo le modalità previste dall'articolo 15.
4. Si applica il 3° comma dell'articolo precedente .

ART. 22
PROGETTI DI INTERVENTO FINALIZZATI

1. Oltre ad interventi di sussidi economici, disciplinati dagli articoli precedenti, sono previsti interventi finalizzati a favore di nuclei familiari o persone al fine di alleviare situazioni di difficoltà di disagio o isolamento e costituiti da prestazioni di servizi o altre forme di aiuti concreti.

2. Tali progetti di intervento saranno predisposti in collaborazione con l'assistente sociale dell'ULSS ai sensi degli articoli 15 e 16 che proporrà la tipologia, le modalità esecutive e la durata dell'intervento.

3. La realizzazione di tali interventi potrà essere svolta da personale comunale, da obiettori di coscienza presso il Comune o in collaborazione con associazioni e gruppi di volontariato.

ART. 23
ABROGATO

ART. 24
ABROGATO

ART. 25
SERVIZIO MANTENIMENTO INABILI IN ISTITUTO

1. Il servizio mantenimento inabili offre alle persone che non riescono a vivere autonomamente nel proprio ambiente la possibilità di essere ricoverate in Istituto, pur non avendo mezzi finanziari sufficienti per pagare la retta richiesta, ossia allorquando posseggono un reddito inferiore al minimo vitale.

2. Il Comune si impegna a pagare la retta nella misura non assunta da altri enti o istituzioni.

3. Il Comune provvede all'immissione in strutture protette e case di riposo di cittadini anziani, gravemente inabili o handicappati in genere assumendo, a carico dell'Amministrazione comunale, per i residenti, l'onere totale o parziale della relativa spesa una volta valutate le condizioni economiche e sociali del soggetto interessato e dei parenti obbligati a prestare gli alimenti.

4. L'individuazione dei parenti obbligati a prestare gli alimenti deve essere effettuata secondo quanto indicato dal codice civile agli artt. 433 e seguenti. Poichè secondo tali disposizioni normative, i vari gradi di parentela sono obbligati solidalmente, di necessità verranno coinvolti successivamente tutti i nuclei familiari fino all'ultimo grado di parentela previsto.

5. Possono essere stipulati, in sede di ammissione dell'inabile all'integrazione della retta di degenza, accordi con quanti tenuti gli alimenti per il recupero parziale o totale degli oneri sopportati dal Comune.

6. Il ricoverato concorre al pagamento della retta con il suo reddito anche derivante da pensione, salvo la quota per le piccole spese personali in conformità a quanto stabilito dalla Regione.

7. Per il caso di ricoverati che risultano proprietari di beni immobili o mobili si applica quanto disposto dall'art. 13.

8. Il servizio viene erogato finchè dura il ricovero con ricognizione annuale da parte della Giunta comunale.

ART. 26 RECUPERI E RIVALSE

1. Il quadro dei rapporti tra Amministrazione comunale, Case di Riposo, assistiti e familiari, quale configurato sulla base dei criteri enunciati negli articoli precedenti, prevede siano poste in essere anche procedure che consentano:

- a) di recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non sono immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri (pensioni ed indennità varie), sia nel caso di redditi acquisiti o acquisibili attraverso la disponibilità di beni mobili ed immobili;
- b) di rivalersi sull'interessato e sui familiari tenuti agli alimenti o sugli eredi, ove l'Amministrazione sia tenuta ad intervenire in considerazione dello stato di urgenza e indifferibilità del ricovero (in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi alla retta) e riscontri successivamente ad istruttoria completata, la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento assistenziale.
- c) Di recuperare gli oneri sopportati quando risulta che il richiedente o parenti eventualmente obbligati agli alimenti risultino proprietari di immobili e/o terreni o comunque in condizioni da consentire l'adempimento degli obblighi di legge;

2. Nel caso di futuri benefici all'assistito dovuti dallo Stato o da altri Enti pubblici i Istituzioni dovute a indennità di accompagnamento, pensioni di vecchiaia, pensione di reversibilità, invalidità civile, pensione sociale, rendite INAIL ecc.. nel caso che il Comune si trovi nella necessità di ammettere in idonea struttura l'inabile il contributo comunale deve essere considerato come anticipazione.

3. L'ammissione del richiedente, con contributo comunale a titolo di anticipazione, va condizionata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare al Comune gli oneri sostenuti dall'Ente per tutto il periodo antecedente all'effettiva riscossione degli assegni.

4. Tale impegno va sottoscritto dall'anziano o inabile interessato, e preferibilmente da uno o più parenti, tenuti o meno agli alimenti, a garanzia che l'interessato è ritenuto capace; ove questi sia formalmente interdetto, dal tutore o avente titolo.

5. Nel caso in cui i parenti, singolarmente o congiuntamente, non ottemperino agli obblighi alimentari loro attribuiti il Comune potrà richiedere ai competenti Uffici Finanziari l'accertamento dei redditi degli interessati.

6. Nel caso si riscontri che l'anziano, l'inabile hanno evaso gli obblighi assunti in sede di anticipazione, si avvierà la procedura per il recupero del credito.

ART. 27 SERVIZI SOGGIORNI – VACANZA

1. Il servizio ha lo scopo di consentire ad anziani, in discrete condizioni di salute, di usufruire di periodi di soggiorno climatico (montagna – mare – laghi , ecc.) durante il periodo primavera – estate – autunno.

2. Il servizi suddetto può essere rivolto anche a favore di minori, quale momento integrativo del processo educativo. Di norma detto servizio verrà attuato nel quadro di una politica unitaria interdisciplinare delle attività, coinvolgendo gli organismi delle scuole, sportivi e culturali.

3. I servizi per le vacanze di anziani e minori è teso a realizzare e consolidare processi di socializzazione, di riabilitazione fisica e psichica e a creare occasione di svago.

4. Ogni anno l'iniziativa dovrà essere convenientemente pubblicizzata mediante avvisi pubblici, nei quali dovranno essere chiaramente indicate le condizioni e i requisiti necessari per poter usufruire del servizio.

5. L'Amministrazione Comunale fissa annualmente la quota di partecipazione ad ogni soggiorno recuperandola dai partecipanti. Potranno essere erogati contributi a coloro che ne faranno richiesta e rientrano nelle condizioni di assistibilità.

6. Qualora non fosse possibile accogliere tutte le domande, potrà essere fatta una graduatoria, con privilegio per le persone con il reddito più basso, senza figli, e a parità di condizioni, nell'ultima fascia, per quelle che non hanno mai partecipato alle vacanze.

CAPO IV° PROVVIDENZE IN MATERIA DI ISTRUZIONE

ART. 28 TARIFFE ED ESENZIONI PER I SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO SCOLATICO

1. I servizi contemplati dal presente articolo sono rivolti alle generalità dei soggetti aventi i requisiti per usufruirne, le tariffe verranno definite nei relativi piani annuali tenuto conto dei vincoli di legge, delle necessità di bilancio e dei costi dei servizi. Le eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni possono essere a carattere generale o individuale:

- quelle a carattere generale possono concernere settori o località o categorie di utenti (scuola materna – scuola elementare ecc.) ovvero avere riguardo al numero di utenti appartenenti allo stesso nucleo familiare.
- quelle a carattere individuale verranno determinate con i criteri stabiliti nei regolamenti per gli interventi socio assistenziali.

ART. 29 SOVVENZIONI PER ONERI A CARICO DEL COMUNE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO

1. Il Comune, per le spese di funzionamento relative all'istruzione obbligatoria e a suo carico in alternativa all'assunzione diretta della spesa, potrà corrispondere alle istituzioni scolastiche pubbliche specifiche sovvenzioni.

2. La richiesta di sovvenzione delle spese verrà presentata dalle istituzioni scolastiche entro il termine utile per l'approvazione del bilancio per l'anno successivo sulla base della spesa sostenuta l'anno precedente. L'istituzione scolastica è tenuta a presentare, unitamente alla richiesta, copia dell'ultimo rendiconto approvato. Con l'approvazione del bilancio di previsione verrà comunicato alle istituzioni interessate l'ammontare della sovvenzione e le modalità di liquidazione della stessa.

3. Su richiesta dell'istituzione scolastica potrà essere erogato un acconto pari al 70% della sovvenzione determinata.

4. L'erogazione dell'acconto e del saldo avverrà verso dichiarazione del dirigente scolastico che attesterà la devoluzione della sovvenzione alla copertura delle spese a carico del Comune.

CAPO V° CONTRIBUTI IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

ART. 29 BIS
GESTIONE DEI SERVIZI SPORTIVI PUBBLICI LOCALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

1. Gli Impianti sportivi comunali sono servizi pubblici locali.

2. I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono quelli il cui costo di gestione non è coperto interamente dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre.

3. I servizi sportivi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili.

4. Qualora, trattandosi di impianti sportivi privi di rilevanza economica, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno precedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 3, il Comune può:

- a) Gestire direttamente gli impianti sportivi;
- b) Affidarne direttamente l'utilizzo con incarico di gestione in via preferenziale ad Associazioni sportive dilettantistiche da loro costituite o partecipate attraverso un proprio rappresentante nominato in seno all'Associazione, avente diritto di voto o comunque di incidere sui processi decisionali della stessa.
- c) Affidarne l'utilizzo con incarico di gestione mediante l'espletamento di procedura ad evidenza pubblica, anche se semplificata, fra Associazioni sportive dilettantistiche il cui statuto preveda espressamente gli elementi descritti dall'art. 90 comma 18 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289.

5. La Giunta Comunale definisce con proprio atto i criteri in base ai quali affidare l'utilizzo con incarico di gestione ai sensi del comma 4. lett. c), tenendo conto, delle seguenti priorità:

- a) Che l'Associazione porti i colori della municipalità;
- b) Società che hanno sede ed operatività nel territorio del Comune di Arsiero;
- c) Che l'Associazione abbia un alto numero di tesserati residenti nel Comune di Arsiero;
- d) Che l'Associazione conduca una attività di promozione dello sport tra i giovani di età scolare;
- e) Che l'Associazione partecipi a campionati di settore.

6. Il Comune non può nominare un suo rappresentante in seno ad una Associazione o Fondazione né affidare loro la gestione degli impianti qualora esse siano titolari di posizioni debitorie o che abbiano in essere contenziosi con l'Amministrazione.

7. I rapporti tra il Comune ed i soggetti incaricati della gestione dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio o da convenzione.

ART. 30
UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
SENZA INCARICO DI GESTIONE

1. Il Comune può concedere l'utilizzo dei propri impianti sportivi e delle palestre anche scolastiche, a società, gruppi e privati, applicando le tariffe e la normativa deliberate dagli organi comunali competenti. I criteri per la formulazione delle fasce di utilizzo dovranno essere informati alle seguenti distinzioni:

- a) Attività giovanile ed agonistica nell'ambito dei programmi delle Federazioni e degli Enti di promozione sportiva, organizzata da società regolarmente affiliate;
- b) Attività sociali (anziani, riabilitazione, giovanili) organizzate da società sportive e da associazioni;

- c) Attività collaterali (mantenimento, amatori, non agonistica) organizzate da società sportive o da associazioni;
- d) Attività organizzate da privati.

2. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del Comune.

3. Nel caso di utilizzo continuativo delle strutture sportive, non inferiore a dieci utilizzi orari per ciascun trimestre da parte delle Società e Associazioni Sportive locali dilettantistiche senza fini di lucro, le tariffe predeterminate possono essere ridotte del 20%.

ART. 31 UTILIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI CON INCARICO DI GESTIONE

1. Un impianto sportivo comunale può essere dato in utilizzo con incarico di gestione, mediante la stipula di convenzione che preveda:

- a) durata;
- b) canone;
- c) spese di manutenzione ordinaria a carico del concessionario compresi i consumi per utenze illuminazione, acqua, riscaldamento;
- d) spese straordinarie a carico del Comune purché non derivanti da omessa manutenzione ordinaria;
- e) responsabilità del concessionario per danni a cose o persone;
- f) divieto di sub concessione;
- g) casi di revoca;
- h) copertura assicurativa per le responsabilità del concessionario;
- i) eventuali altri obblighi del concessionario;

Per quanto riguarda la lettera b) e la lettera d) si stabilisce che il canone non è dovuto qualora l'incaricato della gestione provveda direttamente a propria cura e spese alle opere di manutenzione straordinaria previste a carico del Comune purché siano autorizzate ed abbiano un valore economico almeno superiore alla cifra fissata dalla Giunta comunale a titolo di canone.

Le opere di manutenzione straordinaria dovranno essere presentate per l'autorizzazione alla giunta comunale, e qualora necessario, dovranno essere munite di titolo abilitativo all'edificazione e/o di altre autorizzazioni previste dalla legge. A fine lavori esse dovranno essere corredate di una contabilità finale certificata da un tecnico abilitato e controfirmata dal Presidente dell'Associazione.

I gestori sono tenuti ad applicare le tariffe deliberate dal Comune.

Essi dovranno presentare un rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto, limitatamente all'attività istituzionale.

La contabilità relativa all'attività commerciale (bar,....ecc.) va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa dal gestore.

Con cadenza annuale il gestore dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione ordinaria programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione ordinaria programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

Al momento della consegna degli immobili dovrà essere redatto e sottoscritto tra il Comune ed il gestore, un verbale dello stato di consistenza dei beni immobili, mobili ed

attrezzature facenti parte degli impianti sportivi oggetto di convenzione. Al momento della riconsegna al Comune verrà redatto analogo verbale.

Il Comune si riserva l'utilizzo di ogni impianto per un massimo di venti giorni all'anno con un preavviso al Gestore di almeno 15 giorni .

CAPO VI°
CONTRIBUTI PER ESECUZIONE DI OPERE
E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
ART. 32
CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI

1. Il Comune, ai sensi del D.L. 1° settembre 1918 , n. 1446, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, contribuisce alla manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito con una somma non superiore al cinquantapercento della spesa ritenuta congrua dall'Ufficio Tecnico.

2. I lavori, con le prescrizioni ed aggiunte eventualmente apposte sul preventivo, sono eseguiti a cura dei privati frontisti.

3. Il contributo viene erogato dopo l'acquisizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori previsti.

ART. 33
CONTRIBUTI PER L'AMPLIAMENTO DEI SERVIZI

1. I privati che intendono attuare, ampliare, completare nella loro zona un servizio, un'opera di rilievo pubblico o interventi che comunque comportino un vantaggio di carattere pubblico o collettivo, possono ottenere il contributo del Comune nella misura massima del 50% del costo dei lavori.

2. Il concorso del Comune interviene solo in presenza di rilevante spesa, previo parere favorevole della Giunta comunale sul relativo progetto, e la nomina del direttore dei lavori al quale farà carico la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

3 - Per l'erogazione del contributo si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

CAPO VII°
ALTRE FORME DI PROVVIDENZE

ART. 34
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

1. Il Comune, in aggiunta alle Associazioni Nazionali, può aderire ad altre associazioni di Enti Locali.

2. I contributi associativi, ordinari e straordinari, deliberati dagli organi statutari, sono corrisposti annualmente entro l'esercizio di riferimento.

3. Entro il 31 ottobre di ogni anno o comunque nel termine previsto dallo statuto associativo, il Comune può recedere dalla Associazione restando escluso dall'obbligo del contributo dell'anno successivo.

~~ART. 35*~~

* Abrogato

ART. 36

CONTRIBUTI E PROVVIDENZE A SEGUITO DI CONVENZIONI

1. Sono corrisposti contributi a fronte di convenzioni volte ad una maggiore utilizzazione o migliore funzionalità di strutture comunali, qualora esse risultino accessibili alla collettività o svolgano una funzione di supplenza o di integrazione ai compiti ed impianti del Comune.

2. Anche per l'erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di iniziative che abbiano carattere di continuità occorre stipulare una preventiva convenzione.

3. La convenzione fissa i rapporti e gli obblighi tra gli Enti, le associazioni ed il Comune e determina la misura della iniziativa.

ART. 37

CONCESSIONE IN USO DI BENI COMUNALI

1. Salve le disposizioni in tema di locazione a scopo abitativo o di affitto a scopo commerciale, per la concessione in uso di beni comunali è necessaria apposita convenzione che specifica le modalità, il termine nonché le obbligazioni derivanti dalla concessione.

2. La concessione di beni comunali a Enti, associazioni o gruppi associativi che svolgono una funzione di supplenza o di integrazione ai compiti ed impianti del Comune può essere effettuata a titolo gratuito.

3. Ai partiti e gruppi politici può essere concesso l'uso gratuito di locali comuni o mezzi per la loro attività politica.

ART. 38

VANTAGGI ECONOMICI DA SPESE DI RAPPRESENTANZA

1. Per mantenere e rafforzare il proprio prestigio, il Comune assume spese per l'acquisto di beni e servizi, volti a creare a terzi vantaggi economici di modesta entità quali:

- a) omaggi, pranzi, servizi di trasporto con propri automezzi per ospiti di chiara fama e rappresentanti di enti o uffici pubblici,
- b) servizi di ristoro, in occasione di particolari avvenimenti o ricorrenze;
- c) premi (coppe, medaglie, libri) per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti, o per il riconoscimento di meriti derivanti da un servizio comunque svolto nella comunità-.

2. Le spese annue di rappresentanza non possono essere superiori al dieci per mille delle spese correnti complessive previste in bilancio.

CAPO VIII°
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 39
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. In attesa dell'entrata in vigore del Regolamento degli Istituti di partecipazione popolare non si applicano le disposizioni dell'art. 7; le associazioni ed organizzazioni che intendono avvalersi delle documentazioni previste dal presente regolamento, oltre alla documentazione prevista dall'art. 9, dovranno corredare la domanda da:

- a) Statuto o dichiarazione d'intenti dell'Associazione e sue finalità;
- b) Dichiarazione circa la libertà di adesione dei soci e la possibilità agli stessi di accedere alle cariche sociali.

ART. 40
ABROGAZIONE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i seguenti Regolamenti :

- Regolamento disciplina sportiva gioco calcio - gestione campo sportivo comunale (approvato con Delibera C.C. n. 46 in data 30.06.2005);
- Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali (approvato con delibera di C.C. n. 45 del 30.06.2005).